

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO, DI 2 PRATICANTI PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA PROVINCIALE, PER UN PERIODO DI 12 MESI, PER L'ANNO 2021/2022.

ART. 1 – OGGETTO DELL'ATTIVITA' E DURATA

Presso l'Avvocatura Provinciale, con Sede in Monza viale Grigna n. 13 può essere svolta la pratica forense per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della Professione di avvocato, per un periodo non superiore a 12 mesi.

Lo svolgimento del tirocinio forense non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro "neppure occasionale" con la Provincia di Monza e della Brianza.

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura il candidato deve possedere i seguenti requisiti – pena l'esclusione -:

- essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea;
- essere in possesso della laurea Specialistica/Magistrale in Giurisprudenza (LS/LM), ovvero del Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito con il vecchio ordinamento universitario italiano. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono indicare gli estremi del provvedimento con il quale detto titolo posseduto è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto dal presente avviso di selezione;
- essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza;
- di non aver condanne penali o procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, il rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione;
- se già iscritto nel registro dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell'Ordine, non avere già superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Ai fini del completamento del periodo di pratica forense, il tirocinio può essere svolto presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi e gli ulteriori sei mesi devono essere svolti presso un avvocato iscritto all'albo ordinario. Pertanto, per coloro i quali abbiano svolto il tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 D.L. 69/2013 o gli uffici legali di altri enti pubblici, lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura della Provincia non è idoneo a completare il periodo obbligatorio di diciotto mesi necessario ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica.

ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Termini e modalità di presentazione -

La domanda per l'ammissione al tirocinio forense di cui al presente avviso corredata da curriculum vitae in formato europeo e copia di un documento d'identità in corso di validità – pena la nullità della stessa – deve:

- essere redatta in lingua italiana, su carta semplice, secondo lo schema di cui all'allegato 1);
- essere debitamente sottoscritta con firma autografa e leggibile dall'interessato. La firma non deve essere autenticata (ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Termini di presentazione della domanda: entro e non oltre le ore 12,00 del 20.02.2021 mediante:

a) Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato.

I candidati in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono scannerizzare la domanda in formato PDF ed inviare la stessa tramite PEC alla Provincia di Monza e della Brianza:

provincia-mb@pec.provincia.mb.it all'attenzione del Direttore dell'Avvocatura Provinciale, pena esclusione dalla selezione, specificando nell'oggetto:

“DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL TIROCINIO FORENSE PER UN PERIODO DI 12 MESI PRESSO L'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA”.

L'invio della domanda attraverso PEC personale assolve all'obbligo della firma, purché sia allegata copia in formato PDF del documento di identità personale in corso di validità. Si precisa che l'indirizzo PEC utilizzato dal candidato per la trasmissione della domanda sarà utilizzato dalla Provincia di Monza e della Brianza per tutte le successive comunicazioni inerenti il presente avviso.

Non sarà ritenuta valida, con conseguente esclusione del candidato, la domanda pervenuta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di utenza diversa da quella di cui il candidato sia titolare.

Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione del candidato, l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.

b) A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

In alternativa, la domanda può essere spedita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Avvocatura della Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 – Monza.

La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

c) Consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo della Provincia di Monza e della Brianza.

La stessa domanda, entro la medesima data, potrà essere consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13.

In tal caso detto ufficio rilascerà apposita ricevuta con il numero di protocollo in entrata.

Sulla busta contenente la domanda va indicato: “DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL TIROCINIO FORENSE PER UN PERIODO DI 12 MESI PRESSO L'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA”.

Alla domanda di partecipazione alla selezione il candidato dovrà allegare, pena l'esclusione dalla stessa, copia fotostatica non autenticata o, in caso di trasmissione tramite PEC, copia in formato PDF di un documento di identità personale in corso di validità.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore

Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

ART. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Dichiarazioni -

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, quanto segue:

- a) le generalità, la data e luogo di nascita, il codice fiscale;
- b) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale);
- c) il recapito – se diverso dalla residenza -, l'indirizzo di posta elettronica, il recapito telefonico;
- d) la cittadinanza italiana o di essere cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali;
- f) il possesso della laurea in Giurisprudenza - in base al vecchio ordinamento universitario - o di laurea Specialistica in Giurisprudenza (classe LS/22) o ancora laurea Magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01) – in base al nuovo ordinamento universitario – con indicazione dell'Università, della data di prima immatricolazione al corso di studi e quella di conseguimento della laurea, il voto di laurea conseguito, se il titolo di studio è stato conseguito all'estero l'interessato dovrà indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto;
- g) la votazione riportata negli esami di diritto amministrativo, processuale amministrativo (e/o amministrativo progredito, e/o giustizia amministrativa), costituzionale, civile, processuale civile, penale, procedura penale, specificando per gli esami sostenuti con due prove distinte, la votazione riportata in ciascuna annualità;
- h) data di iscrizione al registro dei praticanti presso l'Ordine degli Avvocati;
- i) di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personal computer, dei programmi di scrittura, degli applicativi per le comunicazioni di posta elettronica nonché per effettuare tramite internet ricerche normative e giurisprudenziali;
- j) di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso; oppure di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e/o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti;
- k) lo stato di disoccupazione o lo svolgimento di attività lavorativa di qualsiasi genere;

m) di essere consapevole del fatto che lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura Provinciale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro - neppure occasionale - con la Provincia di Monza e della Brianza;

n) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di residenza e di recapito eletto, sopra indicati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, anche successivamente all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto del possesso dei requisiti prescritti dal bando e di effettuare successive verifiche in ordine alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 5 – COMMISSIONE VALUTATRICE E GRADUATORIA

Il Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni provvederà a nominare la Commissione Valutatrice - composta dal Direttore dell'Avvocatura Provinciale, dall'Avvocato interno e da un Funzionario dell'Avvocatura - che esaminerà le domande pervenute, individuerà i candidati ammessi al colloquio secondo i criteri elencati nel presente avviso e stilerà la graduatoria finale di merito.

L'interessato, nel caso di richiesta di integrazioni formulata dalla Commissione valutatrice, dovrà fornire riscontro nel termine tassativo di 3 giorni dal ricevimento della stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

La graduatoria verrà approvata dal Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni e pubblicata sul sito della Provincia di Monza e della Brianza e sarà valida ed utilizzabile per un periodo di 12 mesi dalla data di pubblicazione.

ART. 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

La selezione avverrà per titoli e sulla base di un colloquio attitudinale e motivazionale.

Nel rispetto del Protocollo Emergenza COVID19 il colloquio attitudinale e motivazionale potrà avvenire in modalità telematica con collegamento da remoto.

La Commissione dispone di 60 punti, così distribuiti:

a) Voto di laurea magistrale/specialistica:

- 2 punti per un voto inferiore a 70;
- 4 punti per un voto compreso tra 70 e 79;
- 8 punti per un voto compreso tra 80 e 89;
- 12 punti per un voto compreso tra 90 e 99;
- 16 punti per un voto compreso tra 100 e 104;
- 18 punti per un voto compreso tra 105 e 109;
- 20 punti per un voto pari a 110 e 110 con lode;

b) Periodo complessivamente intercorso tra la data di prima immatricolazione alla facoltà di giurisprudenza (anche per una laurea triennale) e la data di conseguimento della laurea magistrale/specialistica:

- 1 punto nel caso in cui il periodo sia superiore a 7 anni;
- 4 punti nel caso in cui il periodo sia superiore a 6 anni e inferiore a 7 anni;
- 7 punti nel caso in cui il periodo sia superiore a 5 anni e inferiore a 6 anni;
- 10 punti nel caso in cui il periodo sia pari, o inferiore a 5 anni;

c) Media complessiva dei voti conseguiti negli esami di diritto amministrativo, processuale amministrativo; costituzionale, civile, processuale civile, penale, processuale penale:

- 1 punto con una media inferiore a 21;
- 2 punti con una media compresa tra 21 e 23;
- 4 punti con una media compresa tra 23 e 25;
- 7 punti con una media compresa tra 26 e 27;
- 9 punti con una media compresa tra 28 e 29;
- 10 punti con una media di 30;

d) Colloquio finalizzato a valutare la preparazione e le attitudini professionali del candidato ed eventuali titoli diversi:

- 20 punti.

Saranno ammessi al colloquio di cui alla lett. d) i soli candidati che, sulla base del punteggio calcolato secondo i parametri di cui alle lett. a) -b) -c), avranno conseguito almeno 15 punti.

La convocazione per il colloquio verrà inviata all'indirizzo PEC/e-mail indicati dal candidato nella domanda, almeno 7 giorni prima della data fissata per lo stesso.

La mancata presentazione del candidato al colloquio, senza giustificato motivo, comporterà l'esclusione dello stesso dalla procedura di selezione.

Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e della votazione conseguita nel colloquio.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine decrescente di punteggio.

In caso di parità del punteggio finale sarà preferito il candidato più giovane di età anagrafica.

L'inizio del tirocinio sarà subordinato alla sottoscrizione della disciplina di tirocinio pratico tra l'Amministrazione e il tirocinante. La mancata sottoscrizione da parte del candidato, salvo giustificato motivo, equivale a rinuncia da parte del candidato stesso e comporta lo scorrimento della graduatoria.

Il candidato/La candidata primo/a in graduatoria verrà convocata all'indirizzo di PEC/posta elettronica indicato nella domanda, con indicazione del luogo, del giorno e dell'orario per l'inizio del tirocinio.

La mancata presentazione del candidato alla prima convocazione per l'inizio del tirocinio, salvo giustificato motivo, equivale a rinuncia da parte del candidato e comporta lo scorrimento della graduatoria.

Il candidato ammesso, se non ancora iscritto al registro dei praticanti tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Monza dovrà dare prova dell'avvenuta iscrizione nel termine che verrà indicato dall'Amministrazione all'atto di convocazione per l'inizio del tirocinio. Il mancato o ritardato conseguimento dell'iscrizione al registro dei praticanti, salvo giustificato motivo, comporta la decadenza dalla stessa.

Nel caso di successive rinunce dei tirocinanti l'Amministrazione potrà attingere alla graduatoria sino ad esaurimento della stessa, o sino alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.

ART. 7 – CALENDARIO DEI COLLOQUI

Il luogo e la data dello svolgimento del colloquio, verranno pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza www.provincia.mb.it.

Tale pubblicazione ha valore di notifica per tutti i partecipanti, i candidati si dovranno presentare a sostenere il colloquio senza altro preavviso o invito; la mancata presentazione al colloquio è considerata quale espressa rinuncia alla selezione.

I candidati convocati devono presentarsi muniti di documento di identità valido.

Si precisa che, la data di svolgimento del colloquio pubblicata, sarà da considerarsi anche nel caso in cui si svolgerà in modalità telematica con collegamento da remoto, nel rispetto del Protocollo Emergenza COVID19.

ART. 8 – RIMBORSO PER L'ATTIVITA' SVOLTA

Al tirocinante verrà corrisposto un rimborso onnicomprensivo per l'attività svolta ex art. 41, comma 11, L. 247/2012 di € 500,00 mensili per un periodo non superiore ai dodici mesi di tirocinio forense.

Il rimborso sarà riconosciuto solo a seguito dell'iscrizione del tirocinante al registro dei praticanti tenuto dall'Ordine degli Avvocati.

ART. 9– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4-6bis della L. 241/1990, il responsabile del procedimento relativo al presente avviso è l'Avv. Elisabetta Baviera, Responsabile dell'Avvocatura Provinciale.

Tutte le informazioni relative alla procedura selettiva potranno essere richieste: - all'indirizzo e-mail: avvocatura@provincia.mb.it . Si segnalano anche i recapiti telefonici dell'Avvocatura Provinciale (039 9752273 – 039 9752411).

ART. 10 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informano i candidati che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Amministrazione provinciale coinvolto nel procedimento; il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura selettiva, è la Provincia di Monza e della Brianza. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Avvocatura Provinciale – Via Grigna, n.13 – 20900 MONZA (MB).

Ciascun candidato gode dei diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito della Provincia di Monza e della Brianza. Il termine ultimo per la presentazione delle domande scadrà il giorno 20/02/2021.

DISCIPLINA DEL TIROCINIO FORENSE
PRESSO L'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Art. 1

Lo svolgimento del tirocinio forense propedeutico all'esame di abilitazione professionale è consentito presso l'Avvocatura della Provincia di Monza e della Brianza (di seguito Avvocatura) ai cittadini italiani e di uno Stato membro dell'Unione Europea che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza o titolo di studio equipollente validi per l'iscrizione al registro dei tirocinanti presso l'Ordine degli Avvocati.

Art. 2

La durata del tirocinio presso l'Avvocatura non può essere superiore a dodici mesi. Lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro – neppure occasionale – con la Provincia.

Art. 3

Il tirocinante è affidato all'Avvocato dell'Avvocatura che ne cura la formazione e verifica lo svolgimento del tirocinio forense secondo i criteri di cui all'art. 41, comma 1, della L. 247/2012 e nel rispetto del Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense dell'Ordine degli Avvocati di Monza.

Il tirocinante affianca l'avvocato nello studio e nella trattazione delle cause e dei pareri e partecipa alle udienze secondo le istruzioni ricevute e sotto il controllo dell'avvocato stesso.

Il tirocinante verrà autorizzato espressamente dall'Avvocato alla consultazione delle singole pratiche nel formato sia cartaceo che telematico.

L'uso dei telefoni, delle apparecchiature elettroniche, della strumentazione informatica, dei software e delle banche dati in dotazione dell'Avvocatura è consentito al tirocinante – nel rispetto delle relative norme vigenti – solo per scopi strettamente attinenti all'attività demandatagli dall'avvocato e mai per scopi personali.

Art. 4

Il tirocinante deve tenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità, riservatezza e decoro e comunque conforme alla disciplina del Codice Deontologico Forense e del Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense dell'Ordine degli Avvocati di Monza.

Il tirocinante è tenuto ad un'assidua e quotidiana partecipazione alle attività svolte in Avvocatura, la frequenza deve essere attestata sotto la responsabilità dell'avvocato e non deve essere complessivamente inferiore a 36 ore settimanali, o a 144 ore mensili (comprehensive dell'ora di pausa pranzo quotidiana).

Nella suddetta fascia oraria sono altresì comprese le udienze e la partecipazione alle attività di formazione imposta ai tirocinanti abilitati dalla legge professionale forense.

Il tirocinio forense presso l'Avvocatura richiede un impegno costante nell'arco della giornata, pertanto, è incompatibile con il tirocinio presso gli uffici giudiziari, la frequenza delle scuole di specializzazione e la partecipazione a corsi di formazione non prescritti dalla legge professionale forense. L'assenza per malattia deve essere documentata con certificato medico e non comporta la perdita del diritto al rimborso purché non superi i cinque giorni lavorativi, anche non consecutivi, in un mese.

In mancanza di certificato medico non potrà essere erogato il rimborso ex art. 41, comma 11, L.247/2012 per ciascun giorno di assenza nel mese di competenza.

I tirocinanti potranno sospendere la frequenza in Avvocatura per un periodo massimo di venti giorni complessivi (ivi compresi festivi e prefestivi), in coincidenza del c.d. periodo di sospensione feriale, concordando tale periodo con l'avvocato assegnatario.

Eventuali ulteriori periodi di sospensione, anche frazionati nel corso dell'anno, potranno essere autorizzati dall'avvocato assegnatario fino ad un massimo di ulteriori dieci giorni.

Per tali periodi di sospensione non verrà erogato il rimborso ex art. 41, comma 11, L. 247/2012, di cui al successivo art. 5.

Art. 5

Al tirocinante verrà corrisposto un rimborso onnicomprensivo per l'attività svolta ex art. 41, comma 11, L. 247/2012 di € 500,00 mensili per un periodo non superiore ai dodici mesi di tirocinio forense.

L'erogazione del rimborso mensile è comunque subordinata all'attestazione rilasciata dall'avvocato assegnatario dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio per l'intero mese solare di riferimento. I periodi di sospensione del tirocinio, o comunque di assenza, o mancata frequenza dell'Avvocatura comportano la proporzionale riduzione del rimborso forfettario.

Art. 6

Il tirocinio forense presso l'Avvocatura potrà essere interrotto in qualsiasi momento e senza alcun onere a carico dell'Avvocatura della Provincia di Monza e della Brianza o del praticante; nel primo caso con provvedimento motivato e unilaterale dell'avvocato, nelle seguenti ipotesi:

- venir meno del rapporto fiduciario tra l'avvocato assegnatario ed il tirocinante;
- mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- sopravvenute esigenze organizzative dell'Avvocatura.

nel secondo caso, con un atto di recesso motivato con preavviso di 30 giorni.

Monza, _____

L'AVVOCATO

IL PRATICANTE

IL DIRETTORE DELL'AVVOCATURA

FAC – SIMILE DOMANDA

**AL DIRETTORE
DELL'AVVOCATURA
DELLA PROVINCIA DI MONZA E
DELLA BRIANZA
VIA GRIGNA, 13
20900 MONZA – MB**

**DOMANDA PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA**

Il/La sottoscritto/a (Cognome) _____ (Nome) _____
_____ Nato/a a _____
Prov. _____ il ____ / ____ / ____ Codice Fiscale _____
Residente a _____, Prov. _____ Cap _____
in Via _____
Contatti: Tel. fisso _____ Cell. _____
E.mail _____ PEC _____

CHIEDE

di essere ammesso allo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura della Provincia di Monza e della Brianza e, a tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

DICHIARA

1. di essere cittadino italiano ovvero di altro Paese dell'Unione europea;
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _____ ;
3. di aver conseguito la laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento in giurisprudenza presso l'Università _____ di _____
in data _____ con la votazione di _____ (indicare anche l'eventuale lode) e di essersi immatricolato in data _____ .

Se in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, indicare gli estremi del provvedimento _____ con il quale detto titolo posseduto è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto dal presente avviso di selezione.

4. di avere superato i seguenti esami con la votazione specificata a lato di ognuno:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| ➤ Diritto amministrativo | votazione _____ |
| ➤ Diritto processuale amministrativo | votazione _____ |
| ➤ Diritto costituzionale | votazione _____ |
| ➤ Diritto civile | votazione _____ |
| ➤ Diritto processuale civile | votazione _____ |
| ➤ Diritto penale | votazione _____ |
| ➤ Diritto processuale penale | votazione _____ |

- di essere iscritto al registro dei praticanti presso l'Ordine degli Avvocati a far tempo dal _____;
- di non essere iscritto presso l'Ordine degli Avvocati e di impegnarsi ad iscriversi entro la data di inizio del tirocinio qualora selezionato;
- di non aver riportato condanne penali e/o di non aver procedimenti penali in corso;
- di non avere giudizi in corso contro la Provincia di Monza e della Brianza;
- di non svolgere attività lavorativa dipendente ovvero autonoma;
- di svolgere l'attività lavorativa autonoma di _____ ovvero l'attività lavorativa dipendente di _____ presso _____;
- di essere consapevole del fatto che lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro – neppure occasionale – con la Provincia di Monza e della Brianza;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza sopra indicata;
- di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative alla domanda al seguente indirizzo di posta elettronica: _____ impegnandosi a far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati forniti saranno trattati per le sole finalità di espletamento della presente procedura e nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679, del D.Lgs.101/2018 e del D.Lgs. 196/2013. A tal fine, autorizza espressamente la Provincia di Monza e della Brianza al loro trattamento.

Data _____

Firma (leggibile)

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO, DI 2 PRATICANTI PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA PROVINCIALE, PER UN PERIODO DI 12 MESI, PER L'ANNO 2021/2022.

ART. 1 – OGGETTO DELL'ATTIVITA' E DURATA

Presso l'Avvocatura Provinciale, con Sede in Monza viale Grigna n. 13 può essere svolta la pratica forense per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della Professione di avvocato, per un periodo non superiore a 12 mesi.

Lo svolgimento del tirocinio forense non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro "neppure occasionale" con la Provincia di Monza e della Brianza.

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura il candidato deve possedere i seguenti requisiti – pena l'esclusione -:

- essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea;
- essere in possesso della laurea Specialistica/Magistrale in Giurisprudenza (LS/LM), ovvero del Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito con il vecchio ordinamento universitario italiano. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono indicare gli estremi del provvedimento con il quale detto titolo posseduto è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto dal presente avviso di selezione;
- essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza;
- di non aver condanne penali o procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, il rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione;
- se già iscritto nel registro dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell'Ordine, non avere già superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Ai fini del completamento del periodo di pratica forense, il tirocinio può essere svolto presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi e gli ulteriori sei mesi devono essere svolti presso un avvocato iscritto all'albo ordinario. Pertanto, per coloro i quali abbiano svolto il tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 D.L. 69/2013 o gli uffici legali di altri enti pubblici, lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura della Provincia non è idoneo a completare il periodo obbligatorio di diciotto mesi necessario ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica.

ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Termini e modalità di presentazione -

La domanda per l'ammissione al tirocinio forense di cui al presente avviso corredata da curriculum vitae in formato europeo e copia di un documento d'identità in corso di validità – pena la nullità della stessa – deve:

- essere redatta in lingua italiana, su carta semplice, secondo lo schema di cui all'allegato 1);
- essere debitamente sottoscritta con firma autografa e leggibile dall'interessato. La firma non deve essere autenticata (ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Termini di presentazione della domanda: entro e non oltre le ore 12,00 del 20.02.2021 mediante:

a) Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato.

I candidati in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono scannerizzare la domanda in formato PDF ed inviare la stessa tramite PEC alla Provincia di Monza e della Brianza:

provincia-mb@pec.provincia.mb.it all'attenzione del Direttore dell'Avvocatura Provinciale, pena esclusione dalla selezione, specificando nell'oggetto:

“DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL TIROCINIO FORENSE PER UN PERIODO DI 12 MESI PRESSO L'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA”.

L'invio della domanda attraverso PEC personale assolve all'obbligo della firma, purché sia allegata copia in formato PDF del documento di identità personale in corso di validità. Si precisa che l'indirizzo PEC utilizzato dal candidato per la trasmissione della domanda sarà utilizzato dalla Provincia di Monza e della Brianza per tutte le successive comunicazioni inerenti il presente avviso.

Non sarà ritenuta valida, con conseguente esclusione del candidato, la domanda pervenuta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di utenza diversa da quella di cui il candidato sia titolare.

Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione del candidato, l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.

b) A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

In alternativa, la domanda può essere spedita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Avvocatura della Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 – Monza.

La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

c) Consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo della Provincia di Monza e della Brianza.

La stessa domanda, entro la medesima data, potrà essere consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13.

In tal caso detto ufficio rilascerà apposita ricevuta con il numero di protocollo in entrata.

Sulla busta contenente la domanda va indicato: “DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL TIROCINIO FORENSE PER UN PERIODO DI 12 MESI PRESSO L'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA”.

Alla domanda di partecipazione alla selezione il candidato dovrà allegare, pena l'esclusione dalla stessa, copia fotostatica non autenticata o, in caso di trasmissione tramite PEC, copia in formato PDF di un documento di identità personale in corso di validità.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disagi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore

Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

ART. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Dichiarazioni -

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, quanto segue:

- a) le generalità, la data e luogo di nascita, il codice fiscale;
- b) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale);
- c) il recapito – se diverso dalla residenza -, l'indirizzo di posta elettronica, il recapito telefonico;
- d) la cittadinanza italiana o di essere cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali;
- f) il possesso della laurea in Giurisprudenza - in base al vecchio ordinamento universitario - o di laurea Specialistica in Giurisprudenza (classe LS/22) o ancora laurea Magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01) – in base al nuovo ordinamento universitario – con indicazione dell'Università, della data di prima immatricolazione al corso di studi e quella di conseguimento della laurea, il voto di laurea conseguito, se il titolo di studio è stato conseguito all'estero l'interessato dovrà indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto;
- g) la votazione riportata negli esami di diritto amministrativo, processuale amministrativo (e/o amministrativo progredito, e/o giustizia amministrativa), costituzionale, civile, processuale civile, penale, procedura penale, specificando per gli esami sostenuti con due prove distinte, la votazione riportata in ciascuna annualità;
- h) data di iscrizione al registro dei praticanti presso l'Ordine degli Avvocati;
- i) di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personal computer, dei programmi di scrittura, degli applicativi per le comunicazioni di posta elettronica nonché per effettuare tramite internet ricerche normative e giurisprudenziali;
- j) di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso; oppure di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e/o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti;
- k) lo stato di disoccupazione o lo svolgimento di attività lavorativa di qualsiasi genere;

m) di essere consapevole del fatto che lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura Provinciale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro - neppure occasionale - con la Provincia di Monza e della Brianza;

n) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di residenza e di recapito eletto, sopra indicati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, anche successivamente all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto del possesso dei requisiti prescritti dal bando e di effettuare successive verifiche in ordine alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 5 – COMMISSIONE VALUTATRICE E GRADUATORIA

Il Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni provvederà a nominare la Commissione Valutatrice - composta dal Direttore dell'Avvocatura Provinciale, dall'Avvocato interno e da un Funzionario dell'Avvocatura - che esaminerà le domande pervenute, individuerà i candidati ammessi al colloquio secondo i criteri elencati nel presente avviso e stilerà la graduatoria finale di merito.

L'interessato, nel caso di richiesta di integrazioni formulata dalla Commissione valutatrice, dovrà fornire riscontro nel termine tassativo di 3 giorni dal ricevimento della stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

La graduatoria verrà approvata dal Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni e pubblicata sul sito della Provincia di Monza e della Brianza e sarà valida ed utilizzabile per un periodo di 12 mesi dalla data di pubblicazione.

ART. 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

La selezione avverrà per titoli e sulla base di un colloquio attitudinale e motivazionale.

Nel rispetto del Protocollo Emergenza COVID19 il colloquio attitudinale e motivazionale potrà avvenire in modalità telematica con collegamento da remoto.

La Commissione dispone di 60 punti, così distribuiti:

a) Voto di laurea magistrale/specialistica:

- 2 punti per un voto inferiore a 70;
- 4 punti per un voto compreso tra 70 e 79;
- 8 punti per un voto compreso tra 80 e 89;
- 12 punti per un voto compreso tra 90 e 99;
- 16 punti per un voto compreso tra 100 e 104;
- 18 punti per un voto compreso tra 105 e 109;
- 20 punti per un voto pari a 110 e 110 con lode;

b) Periodo complessivamente intercorso tra la data di prima immatricolazione alla facoltà di giurisprudenza (anche per una laurea triennale) e la data di conseguimento della laurea magistrale/specialistica:

- 1 punto nel caso in cui il periodo sia superiore a 7 anni;
- 4 punti nel caso in cui il periodo sia superiore a 6 anni e inferiore a 7 anni;
- 7 punti nel caso in cui il periodo sia superiore a 5 anni e inferiore a 6 anni;
- 10 punti nel caso in cui il periodo sia pari, o inferiore a 5 anni;

c) Media complessiva dei voti conseguiti negli esami di diritto amministrativo, processuale amministrativo; costituzionale, civile, processuale civile, penale, processuale penale:

- 1 punto con una media inferiore a 21;
- 2 punti con una media compresa tra 21 e 23;
- 4 punti con una media compresa tra 23 e 25;
- 7 punti con una media compresa tra 26 e 27;
- 9 punti con una media compresa tra 28 e 29;
- 10 punti con una media di 30;

d) Colloquio finalizzato a valutare la preparazione e le attitudini professionali del candidato ed eventuali titoli diversi:

- 20 punti.

Saranno ammessi al colloquio di cui alla lett. d) i soli candidati che, sulla base del punteggio calcolato secondo i parametri di cui alle lett. a) -b) -c), avranno conseguito almeno 15 punti.

La convocazione per il colloquio verrà inviata all'indirizzo PEC/e-mail indicati dal candidato nella domanda, almeno 7 giorni prima della data fissata per lo stesso.

La mancata presentazione del candidato al colloquio, senza giustificato motivo, comporterà l'esclusione dello stesso dalla procedura di selezione.

Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e della votazione conseguita nel colloquio.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine decrescente di punteggio.

In caso di parità del punteggio finale sarà preferito il candidato più giovane di età anagrafica.

L'inizio del tirocinio sarà subordinato alla sottoscrizione della disciplina di tirocinio pratico tra l'Amministrazione e il tirocinante. La mancata sottoscrizione da parte del candidato, salvo giustificato motivo, equivale a rinuncia da parte del candidato stesso e comporta lo scorrimento della graduatoria.

Il candidato/La candidata primo/a in graduatoria verrà convocata all'indirizzo di PEC/posta elettronica indicato nella domanda, con indicazione del luogo, del giorno e dell'orario per l'inizio del tirocinio.

La mancata presentazione del candidato alla prima convocazione per l'inizio del tirocinio, salvo giustificato motivo, equivale a rinuncia da parte del candidato e comporta lo scorrimento della graduatoria.

Il candidato ammesso, se non ancora iscritto al registro dei praticanti tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Monza dovrà dare prova dell'avvenuta iscrizione nel termine che verrà indicato dall'Amministrazione all'atto di convocazione per l'inizio del tirocinio. Il mancato o ritardato conseguimento dell'iscrizione al registro dei praticanti, salvo giustificato motivo, comporta la decadenza dalla stessa.

Nel caso di successive rinunce dei tirocinanti l'Amministrazione potrà attingere alla graduatoria sino ad esaurimento della stessa, o sino alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.

ART. 7 – CALENDARIO DEI COLLOQUI

Il luogo e la data dello svolgimento del colloquio, verranno pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza www.provincia.mb.it.

Tale pubblicazione ha valore di notifica per tutti i partecipanti, i candidati si dovranno presentare a sostenere il colloquio senza altro preavviso o invito; la mancata presentazione al colloquio è considerata quale espressa rinuncia alla selezione.

I candidati convocati devono presentarsi muniti di documento di identità valido.

Si precisa che, la data di svolgimento del colloquio pubblicata, sarà da considerarsi anche nel caso in cui si svolgerà in modalità telematica con collegamento da remoto, nel rispetto del Protocollo Emergenza COVID19.

ART. 8 – RIMBORSO PER L'ATTIVITA' SVOLTA

Al tirocinante verrà corrisposto un rimborso onnicomprensivo per l'attività svolta ex art. 41, comma 11, L. 247/2012 di € 500,00 mensili per un periodo non superiore ai dodici mesi di tirocinio forense.

Il rimborso sarà riconosciuto solo a seguito dell'iscrizione del tirocinante al registro dei praticanti tenuto dall'Ordine degli Avvocati.

ART. 9– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4-6bis della L. 241/1990, il responsabile del procedimento relativo al presente avviso è l'Avv. Elisabetta Baviera, Responsabile dell'Avvocatura Provinciale.

Tutte le informazioni relative alla procedura selettiva potranno essere richieste: - all'indirizzo e-mail: avvocatura@provincia.mb.it . Si segnalano anche i recapiti telefonici dell'Avvocatura Provinciale (039 9752273 – 039 9752411).

ART. 10 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informano i candidati che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Amministrazione provinciale coinvolto nel procedimento; il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura selettiva, è la Provincia di Monza e della Brianza. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Avvocatura Provinciale – Via Grigna, n.13 – 20900 MONZA (MB).

Ciascun candidato gode dei diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito della Provincia di Monza e della Brianza. Il termine ultimo per la presentazione delle domande scadrà il giorno 20/02/2021.

DISCIPLINA DEL TIROCINIO FORENSE
PRESSO L'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Art. 1

Lo svolgimento del tirocinio forense propedeutico all'esame di abilitazione professionale è consentito presso l'Avvocatura della Provincia di Monza e della Brianza (di seguito Avvocatura) ai cittadini italiani e di uno Stato membro dell'Unione Europea che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza o titolo di studio equipollente validi per l'iscrizione al registro dei tirocinanti presso l'Ordine degli Avvocati.

Art. 2

La durata del tirocinio presso l'Avvocatura non può essere superiore a dodici mesi. Lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro – neppure occasionale – con la Provincia.

Art. 3

Il tirocinante è affidato all'Avvocato dell'Avvocatura che ne cura la formazione e verifica lo svolgimento del tirocinio forense secondo i criteri di cui all'art. 41, comma 1, della L. 247/2012 e nel rispetto del Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense dell'Ordine degli Avvocati di Monza.

Il tirocinante affianca l'avvocato nello studio e nella trattazione delle cause e dei pareri e partecipa alle udienze secondo le istruzioni ricevute e sotto il controllo dell'avvocato stesso.

Il tirocinante verrà autorizzato espressamente dall'Avvocato alla consultazione delle singole pratiche nel formato sia cartaceo che telematico.

L'uso dei telefoni, delle apparecchiature elettroniche, della strumentazione informatica, dei software e delle banche dati in dotazione dell'Avvocatura è consentito al tirocinante – nel rispetto delle relative norme vigenti – solo per scopi strettamente attinenti all'attività demandatagli dall'avvocato e mai per scopi personali.

Art. 4

Il tirocinante deve tenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità, riservatezza e decoro e comunque conforme alla disciplina del Codice Deontologico Forense e del Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense dell'Ordine degli Avvocati di Monza.

Il tirocinante è tenuto ad un'assidua e quotidiana partecipazione alle attività svolte in Avvocatura, la frequenza deve essere attestata sotto la responsabilità dell'avvocato e non deve essere complessivamente inferiore a 36 ore settimanali, o a 144 ore mensili (comprehensive dell'ora di pausa pranzo quotidiana).

Nella suddetta fascia oraria sono altresì comprese le udienze e la partecipazione alle attività di formazione imposta ai tirocinanti abilitati dalla legge professionale forense.

Il tirocinio forense presso l'Avvocatura richiede un impegno costante nell'arco della giornata, pertanto, è incompatibile con il tirocinio presso gli uffici giudiziari, la frequenza delle scuole di specializzazione e la partecipazione a corsi di formazione non prescritti dalla legge professionale forense. L'assenza per malattia deve essere documentata con certificato medico e non comporta la perdita del diritto al rimborso purché non superi i cinque giorni lavorativi, anche non consecutivi, in un mese.

In mancanza di certificato medico non potrà essere erogato il rimborso ex art. 41, comma 11, L.247/2012 per ciascun giorno di assenza nel mese di competenza.

I tirocinanti potranno sospendere la frequenza in Avvocatura per un periodo massimo di venti giorni complessivi (ivi compresi festivi e prefestivi), in coincidenza del c.d. periodo di sospensione feriale, concordando tale periodo con l'avvocato assegnatario.

Eventuali ulteriori periodi di sospensione, anche frazionati nel corso dell'anno, potranno essere autorizzati dall'avvocato assegnatario fino ad un massimo di ulteriori dieci giorni.

Per tali periodi di sospensione non verrà erogato il rimborso ex art. 41, comma 11, L. 247/2012, di cui al successivo art. 5.

Art. 5

Al tirocinante verrà corrisposto un rimborso onnicomprensivo per l'attività svolta ex art. 41, comma 11, L. 247/2012 di € 500,00 mensili per un periodo non superiore ai dodici mesi di tirocinio forense.

L'erogazione del rimborso mensile è comunque subordinata all'attestazione rilasciata dall'avvocato assegnatario dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio per l'intero mese solare di riferimento. I periodi di sospensione del tirocinio, o comunque di assenza, o mancata frequenza dell'Avvocatura comportano la proporzionale riduzione del rimborso forfettario.

Art. 6

Il tirocinio forense presso l'Avvocatura potrà essere interrotto in qualsiasi momento e senza alcun onere a carico dell'Avvocatura della Provincia di Monza e della Brianza o del praticante; nel primo caso con provvedimento motivato e unilaterale dell'avvocato, nelle seguenti ipotesi:

- venir meno del rapporto fiduciario tra l'avvocato assegnatario ed il tirocinante;
- mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- sopravvenute esigenze organizzative dell'Avvocatura.

nel secondo caso, con un atto di recesso motivato con preavviso di 30 giorni.

Monza, _____

L'AVVOCATO

IL PRATICANTE

IL DIRETTORE DELL'AVVOCATURA

FAC – SIMILE DOMANDA

AL DIRETTORE
DELL'AVVOCATURA
DELLA PROVINCIA DI MONZA E
DELLA BRIANZA
VIA GRIGNA, 13
20900 MONZA – MB

**DOMANDA PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA**

Il/La sottoscritto/a (Cognome) _____ (Nome) _____
_____ Nato/a a _____
Prov. _____ il ____ / ____ / ____ Codice Fiscale _____
Residente a _____, Prov. _____ Cap _____
in Via _____
Contatti: Tel. fisso _____ Cell. _____
E.mail _____ PEC _____

CHIEDE

di essere ammesso allo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura della Provincia di Monza e della Brianza e, a tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

DICHIARA

1. di essere cittadino italiano ovvero di altro Paese dell'Unione europea;
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _____;
3. di aver conseguito la laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento in giurisprudenza presso l'Università _____ di _____ in data _____ con la votazione di _____ (indicare anche l'eventuale lode) e di essersi immatricolato in data _____.

Se in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, indicare gli estremi del provvedimento _____ con il quale detto titolo posseduto è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto dal presente avviso di selezione.

0
1